

Gazzetta ufficiale

C 240

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
10 agosto 2012

Numero d'informazione Sommario Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 240/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6656 — Gunvor Ingolstadt/Gunvor Deutschland/Petroplus Assets) ⁽¹⁾	1
2012/C 240/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6654 — Melrose PLC/Elster Group SE) ⁽¹⁾	1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 240/03	Tassi di cambio dell'euro	2
---------------	---------------------------------	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

2012/C 240/04	Raccomandazione n. S1, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi ⁽¹⁾	3
---------------	---	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 240/05	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽²⁾	5
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE


Commissione europea

2012/C 240/06	Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile originarie dell'India	6
2012/C 240/07	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fili di acciaio inossidabile originarie dell'India	15

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2012/C 240/08	Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso 39.230 — Réel/Alcan [notificata con il numero C(2012) 5758] ⁽²⁾	23
2012/C 240/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6689 — Iridium/LBEIP/Desarrollo de Equipamientos Públicos) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽²⁾	25



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera

⁽²⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6656 — Gunvor Ingolstadt/Gunvor Deutschland/Petroplus Assets)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 240/01)

In data 3 agosto 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6656. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6654 — Melrose PLC/Elster Group SE)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 240/02)

In data 3 agosto 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6654. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

9 agosto 2012

(2012/C 240/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2301	AUD	dollari australiani	1,1639
JPY	yen giapponesi	96,53	CAD	dollari canadesi	1,2230
DKK	corone danesi	7,4424	HKD	dollari di Hong Kong	9,5405
GBP	sterline inglesi	0,78710	NZD	dollari neozelandesi	1,5171
SEK	corone svedesi	8,2669	SGD	dollari di Singapore	1,5326
CHF	franchi svizzeri	1,2010	KRW	won sudcoreani	1 386,43
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,9548
NOK	corone norvegesi	7,2955	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8226
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5025
CZK	corone ceche	25,135	IDR	rupia indonesiana	11 652,07
HUF	fiorini ungheresi	276,79	MYR	ringgit malese	3,8193
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	51,414
LVL	lats lettони	0,6960	RUB	rublo russo	38,9790
PLN	zloty polacchi	4,0678	THB	baht thailandese	38,760
RON	leu rumeni	4,5443	BRL	real brasiliano	2,4913
TRY	lire turche	2,1959	MXN	peso messicano	16,1949
			INR	rupia indiana	68,0180

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

RACCOMANDAZIONE N. S1

del 15 marzo 2012

concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2012/C 240/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁽¹⁾, ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009⁽²⁾,

visto l'articolo 168, paragrafo 7, TFUE,

visto l'articolo 48 TFUE,

deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando quanto segue:

- (1) l'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica.
- (2) l'azione dell'Unione non pregiudica le disposizioni nazionali relative alla donazione o all'uso medico di organi e sangue.
- (3) Il regolamento (CE) n. 883/2004 non stabilisce una soluzione per il rimborso delle prestazioni di malattia in natura a un donatore vivente qualora la legislazione che

gli si applica escluda o non preveda il rimborso di costi e qualora la legislazione che si applica al ricevente non copra i costi del donatore.

- (4) È risaputo che il trapianto d'organi è un trattamento economicamente efficiente che reca immensi benefici ai pazienti e che le donazioni da vivi vanno eseguite in modo da ridurre al minimo il rischio sociale per il donatore.
- (5) L'istituzione competente per il ricevente dovrebbe trovare una soluzione umanitaria ad hoc e rimborsare le prestazioni in natura determinate dalle donazioni transfrontaliere da vivi se la legislazione applicabile al donatore dell'organo non prevede il rimborso per i donatori di organi da vivi o per le donazioni di organi da vivi in generale.
- (6) Il donatore vivente deve poter prendere una decisione autonoma sulla base di tutte le informazioni pertinenti ed essere informato previamente sulla copertura sanitaria, il rimborso dei costi legati alla donazione transfrontaliera di organi e sulla possibilità che l'eventuale perdita di reddito sia compensata da prestazioni di malattia in denaro,

RACCOMANDA:

1. Le autorità competenti per il ricevente un organo, allorché preparano o autorizzano la donazione di un organo da vivi mediante un organo proveniente da un donatore vivente assicurato in un altro Stato membro, contemplano l'accesso del donatore vivente al sistema di assistenza sanitaria in relazione ai problemi legati alla procedura di donazione;

2. Le autorità competenti per il ricevente un organo trovano una soluzione umanitaria e rimborsano le prestazioni in natura legate alla donazione transfrontaliera da vivi per il donatore se la legislazione ad esso applicabile non prevede il diritto a prestazioni in natura di malattia per il donatore stesso;

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1 (Corrigendum GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

3. L'autorità competente per il donatore prevede prestazioni di malattia in denaro conformemente alla legislazione che essa applica, indipendentemente dallo Stato membro in cui è avvenuta la donazione e da chi ha ricevuto la donazione dell'organo. La legislazione competente che si applica al donatore tratta l'eventuale perdita di reddito incorsa dal donatore a motivo della donazione alla stregua di qualsiasi altra incapacità lavorativa poiché non vi è nessun motivo per trattare l'incapacità lavorativa derivante dalla donazione di un organo in modo diverso dalle altre incapacità legate a motivi medici.

Il presidente della commissione amministrativa

Karin MØHL LARSEN

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 240/05)

Aiuto n.: SA.33856 (11/XF)

Stato membro: Francia

Regione/Autorità che concede l'aiuto: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Aide versée au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du Languedoc-Roussillon en vue de mettre en place des opérations de transfert d'anguilles argentées (stade adulte) pour l'unité de gestion de l'anguille Rhône-Méditerranée et un suivi scientifique du déroulement et des résultats de ces opérations.

Base giuridica:

Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement

Décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement

Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 350 000 EUR nel 2011 (importo globale massimo).

Intensità massima dell'aiuto: 98 %

Data di entrata in vigore: 2011

Durata del regime o dell'aiuto individuale (data prevista per il versamento del saldo): La date limite per la presentazione della domanda di versamento del saldo è il 31 dicembre 2012.

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto, volto a consentire in via temporanea un trasferimento di anguille argentate a valle di installazioni che ne bloccano il passaggio in attesa che tali installazioni vengano adeguatamente attrezzate (ai fini del ristabilimento della continuità ecologica) e a fornire una valutazione scientifica dell'operazione, intende contribuire alla realizzazione, da parte

della Francia, degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, e in particolare dall'articolo 2, paragrafo 8, quinto comma. L'aiuto intende contribuire ad aumentare la probabilità di raggiungere un tasso di passaggio in mare pari almeno al 40 % della biomassa di anguille argentate allo stadio adulto, corrispondente alla stima più elevata di migrazione che si sarebbe verificata in assenza di influenza antropogenica sullo stock, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sopra citato.

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24):

Articolo 18: aiuti per misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche.

Articolo 21: aiuti per progetti pilota.

Attività interessata: Pesca nelle acque, nelle lagune e nei fiumi mediterranei ai fini del rilascio in mare di anguille argentate.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
Bureau de la pisciculture et de la pêche continentale
3 place de Fontenoy
75007 Paris
FRANCE

Sito Internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto:

<http://agriculture.gouv.fr/europe-et-international>

Giustificazione:

L'aiuto consentirebbe di finanziare l'azione prevista senza ricorrere agli stanziamenti del Fondo europeo per la pesca (FEP).

In effetti, il ricorso alla misura 3.2 del FEP [cfr. l'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca] non appare possibile, tenuto conto del livello di utilizzo della dotazione corrispondente.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di filo di acciaio
inossidabile originarie dell'India**

(2012/C 240/06)

Alla Commissione europea (di seguito «la Commissione») è stata presentata una denuncia, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di filo di acciaio inossidabile originarie dell'India sarebbero oggetto di sovvenzioni e arrecherebbero pertanto un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 28 giugno 2012 dalla Federazione europea delle industrie siderurgiche (Eurofer) («il denunciante») per conto dei produttori la cui produzione rappresenta una quota elevata, in questo caso superiore al 50 %, della produzione complessiva dell'Unione di filo di acciaio inossidabile.

2. Prodotto in esame

Il prodotto in esame è definito come segue:

filo di acciaio inossidabile contenente in peso:

- il 2,5 % o più di nichel, diverso dal filo contenente in peso il 28 % o più, fino a un massimo del 31 %, di nichel e il 20 % o più, fino a un massimo del 22 %, di cromo,
- meno del 2,5 % di nichel, diverso dal filo contenente in peso il 13 % o più, fino a un massimo del 25 %, di cromo e il 3,5 % o più, fino a un massimo del 6 %, di alluminio («il prodotto in esame»).

3. Denuncia dell'esistenza di sovvenzioni

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame, originario dell'India («il paese interessato»), attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99. I codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.

Nella denuncia si sostiene che i fabbricanti indiani del prodotto in esame avrebbero beneficiato di numerose sovvenzioni concesse dal governo dell'India, nonché di sovvenzioni regionali.

Le sovvenzioni consistono, tra l'altro, in un regime di credito di dazi d'importazione, in un regime di autorizzazioni preventive, in regimi che conferiscono vantaggi alle imprese insediate in zone economiche specifiche e alle unità orientate all'esportazione, in un regime di esenzione dal dazio d'importazione sui beni strumentali, nel finanziamento delle esportazioni anteriormente e successivamente alla spedizione, in garanzie su prestiti concesse dal governo indiano, nell'esenzione dei crediti all'esportazione dall'imposta sugli interessi, in un regime di certificati di parziale esenzione dai dazi sull'importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate/nell'autorizzazione alle importazioni in esenzione da dazi, in un regime di restituzione del dazio, in incentivi a livello di imposta sul reddito per la ricerca e lo sviluppo, in un regime del prodotto mirato e in sovvenzioni regionali erogate dallo Stato del Maharashtra (tra l'altro, incentivi fiscali alle vendite/incentivi fiscali al commercio, esenzione dall'imposta sull'energia elettrica, rimborso della tassa daziaria, incentivi speciali sul capitale) e dallo Stato del Gujarat (regimi di incentivi all'industria).

Secondo la denuncia i suddetti regimi sarebbero assimilabili a sovvenzioni perché comportano un contributo finanziario del governo indiano o di altre amministrazioni (o enti pubblici) regionali e conferiscono un vantaggio ai beneficiari. Tali sovvenzioni sarebbero specifiche e compensabili perché subordinate all'andamento delle esportazioni e/o limitate a determinate imprese o a determinati gruppi di imprese e/o regioni.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

4. Denuncia di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Dagli elementi di prova presentati dal denunciante risulta che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto tra l'altro ripercussioni sfavorevoli sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi conseguenze negative per i risultati complessivi e per la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.

L'inchiesta appurerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se tali importazioni oggetto di sovvenzioni abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso affermativo, l'inchiesta valuterà se l'eventuale istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

Il governo indiano è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.

5.1. Procedura per la determinazione dell'esistenza di sovvenzioni

I produttori esportatori⁽¹⁾ del prodotto in esame del paese interessato e le autorità del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.1.1.1. Procedura da seguire per selezionare i produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta in India

a) Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese in questione interessati dal presente procedimento e al fine di concludere l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta tramite la selezione di un campione (metodo indicato anche come «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione*

europa, salvo disposizioni contrarie, fornendo alla Commissione le informazioni sulla o sulle loro società specificate nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare anche le associazioni note di produttori esportatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, diverse da quelle sopraelencate, devono provvedervi entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Qualora sia necessario un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa ragionevolmente essere preso in considerazione nel periodo di tempo disponibile. La Commissione notificherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, l'elenco delle società selezionate per essere incluse nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Salvo disposizioni contrarie, tutti i produttori esportatori inclusi nel campione e le autorità del paese interessato devono restituire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

Nel questionario per i produttori esportatori saranno richieste, tra l'altro, informazioni sulla struttura organizzativa del produttore esportatore, sulle sue attività in relazione al prodotto in esame, sulle vendite del prodotto in esame e sulle sue vendite in totale e sull'ammontare del contributo finanziario e dei vantaggi conferiti dalle presunte sovvenzioni e dai programmi di sostegno finanziario oggetto della denuncia.

Nel questionario per le autorità saranno richieste, tra l'altro, informazioni sulle presunte sovvenzioni e sui programmi di sostegno finanziario oggetto della denuncia, sulle autorità responsabili della loro gestione e sulle modalità del loro funzionamento, sulla base giuridica, i criteri di assegnazione e le altre condizioni previste, sui beneficiari e sull'ammontare del contributo finanziario erogato e dei vantaggi conferiti.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione ma non sono selezionate saranno considerate come disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), senza che ciò pregiudichi l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base. Fatto salvo quanto indicato alla successiva lettera b), il

⁽¹⁾ Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto in esame.

dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione ⁽¹⁾.

b) Margine di sovvenzione individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per essi un margine di sovvenzione individuale. Salvo diversa indicazione, i produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di sovvenzione individuale devono richiedere un questionario e restituirlo, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

Si informano tuttavia i produttori esportatori che richiedano un margine di sovvenzione individuale che la Commissione potrebbe decidere comunque di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori fosse talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2. Importatori indipendenti ⁽²⁾ ⁽³⁾ oggetto dell'inchiesta

Sono invitati a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti che importano il prodotto in esame dal paese interessato nell'Unione.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non vengono presi in considerazione importi nulli o minimi delle sovvenzioni compensabili, né gli importi di sovvenzioni compensabili determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28 del regolamento di base.

⁽²⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e unilaterali), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore e vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

⁽³⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione dell'esistenza di sovvenzioni.

fine di concludere l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta tramite la selezione di un campione (metodo indicato anche come «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni contrarie, fornendo alla Commissione le informazioni sulla o sulle loro società specificate nell'allegato B del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, diverse da quelle sopraelencate, devono provvedervi entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Qualora sia necessario un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere ragionevolmente preso in considerazione nel periodo di tempo disponibile. La Commissione notificherà l'elenco delle società selezionate per essere incluse nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Salvo disposizioni contrarie, tali parti devono restituire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

Nel questionario saranno richieste, tra l'altro, informazioni sulla struttura organizzativa della società, sulle sue attività in relazione al prodotto in esame e sulle vendite del prodotto in esame.

5.2. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

L'accertamento del pregiudizio si basa su «prove positive» e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni sovvenzionate, del loro effetto sui prezzi sul mercato dell'Unione e delle conseguenti ripercussioni di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se l'industria dell'Unione subisca un

pregiudizio notevole, i produttori UE del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di concludere l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta tramite la selezione di un campione (metodo indicato anche come «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti in un fascicolo a disposizione delle parti interessate, consultabile previa richiesta alla Commissione servendosi dei recapiti riportati al punto 5.6. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano che esistono fondati motivi per una loro inclusione nel campione devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono provvedervi entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La Commissione notificherà l'elenco definitivo delle società incluse nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione. Salvo diversa indicazione, tali parti devono restituire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

Nel questionario saranno richieste, tra l'altro, informazioni sulla struttura organizzativa della società e sulla sua situazione economica e finanziaria.

5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, se l'eventuale adozione di misure antisovvenzioni non sia contraria all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi, salvo diversa indicazione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale*

dell'Unione europea. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il termine sopraindicato possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Queste informazioni possono essere fornite sia sotto forma di testo libero, sia compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4. Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Successivamente, le domande di audizione andranno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle sue comunicazioni con le parti.

5.6. Istruzioni per la presentazione delle comunicazioni scritte, per la trasmissione dei questionari compilati e per la spedizione della corrispondenza

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati di persona, all'indirizzo sottoindicato. A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 08/020
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22960751 (sovvenzioni) / +32 22988817 (pregiudizio)

E-mail: TRADE-SSW-SUBSIDY@ec.europa.eu
TRADE-SSW-INJURY@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi su dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, tali conclusioni possono risultare meno favorevoli rispetto a quelle che tale parte avrebbe potuto ottenere se avesse collaborato.

7. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione da parte del consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Successivamente, le domande di audizione andranno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle sue comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta l'esposizione di opinioni differenti e la presentazione di controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si rammenta alle parti interessate che, al fine di garantire la conclusione dell'inchiesta entro i termini previsti nel regolamento di base, è necessario che siano rispettate le scadenze indicate nel presente avviso e quelle stabilite dalla Commissione nelle sue comunicazioni con le parti.

9. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO A

<input type="checkbox"/>	«Versione a diffusione limitata» ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	«Versione consultabile da tutte le parti interessate» (barrare la casella corrispondente)

**PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI FILO DI ACCIAIO INOSSIDABILE
ORIGINARIE DELL'INDIA**

INFORMAZIONI SULLA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI IN INDIA

Il presente modulo è destinato ad aiutare i produttori esportatori indiani a fornire le informazioni richieste ai fini del campionamento di cui al punto 5.1.1.1, lettera a), dell'avviso di apertura.

Sia la «versione a diffusione limitata» sia la «versione consultabile da tutte le parti interessate» devono essere fatte pervenire alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO

Indicare i seguenti dati relativi alla società:

Ragione o denominazione sociale	
Indirizzo	
Persona di contatto	
Indirizzo e-mail	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare, nella valuta di conto della società, il fatturato nel periodo 1° aprile 2011-31 marzo 2012 relativo alle vendite [vendite all'esportazione nell'Unione sia totali che distinte per ciascuno dei suoi 27 Stati membri ⁽²⁾ e vendite sul mercato interno] di filo di acciaio inossidabile quale definito nell'avviso di apertura e il corrispondente peso o volume. Indicare la valuta utilizzata.

	Volume (t)		Valore nella valuta di conto (INR)
Vendite all'esportazione del prodotto in esame, fabbricato dalla società, verso l'Unione, distinte per ciascuno dei suoi 27 Stati membri e in totale	Totale		
	Per Stato membro (elencare) ⁽³⁾		
Vendite sul mercato interno del prodotto in esame fabbricato dalla società			

⁽¹⁾ Il presente documento è a uso esclusivamente interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

⁽²⁾ I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

⁽³⁾ Se necessario, aggiungere ulteriori righe.

3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Specificare dettagliatamente le attività esercitate dalla società e da tutte le società collegate (si prega di fornire un elenco di queste ultime precisando il loro rapporto con la società) che partecipano alla produzione e/o alla vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame. Tali attività possono consistere, tra l'altro, nell'acquisto del prodotto in esame o nella sua produzione per conto terzi, oppure nella sua lavorazione o commercializzazione.

Ragione sociale e ubicazione della società	Attività	Tipo di rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Si prega di fornire qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione ai fini della selezione del campione.

5. MARGINE DI SOVVENZIONE INDIVIDUALE

La società dichiara che, nel caso in cui non fosse selezionata per essere inclusa nel campione, desidera ricevere un questionario e altri formulari da compilare al fine di richiedere un margine di sovvenzione individuale, conformemente al punto 5.1.1.1, lettera b), dell'avviso di apertura.

 Sì

 No

6. CERTIFICAZIONE

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. In caso di selezione, la società dovrà compilare un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per consentire la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative ai produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli per tali società rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se avessero collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e funzione della persona autorizzata:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e unilaterali), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore e vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

ALLEGATO B

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | «Versione a diffusione limitata» ⁽¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> | «Versione consultabile da tutte le parti interessate» |
| (barrare la casella corrispondente) | |

PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI FILO DI ACCIAIO INOSSIDABILE ORIGINARIE DELL'INDIA

INFORMAZIONI SULLA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad aiutare gli importatori indipendenti a fornire le informazioni richieste ai fini del campionamento di cui al punto 5.1.2. dell'avviso di apertura.

Sia la «versione a diffusione limitata» sia la «versione consultabile da tutte le parti interessate» devono essere fatte pervenire alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO

Indicare i seguenti dati relativi alla società:

Ragione o denominazione sociale	
Indirizzo	
Persona di contatto	
Indirizzo e-mail	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale della società in euro (EUR), nonché il fatturato e il peso o il volume delle importazioni nell'Unione ⁽²⁾ e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dall'India, nel periodo 1° aprile 2011-31 marzo 2012, di filo di acciaio inossidabile quale definito nell'avviso di apertura e il corrispondente peso o volume.

	Volume (t)	Valore in euro (EUR)
Fatturato totale della società in euro (EUR)		
Importazioni del prodotto in esame nell'Unione		
Rivendite del prodotto in esame effettuate sul mercato dell'Unione dopo la sua importazione dall'India		

⁽¹⁾ Il presente documento è a uso esclusivamente interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

⁽²⁾ I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Specificare dettagliatamente le attività esercitate dalla società e da tutte le società collegate (si prega di fornire un elenco di queste ultime precisando il loro rapporto con la società) che partecipano alla produzione e/o alla vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame. Tali attività possono consistere, tra l'altro, nell'acquisto del prodotto in esame o nella sua produzione per conto terzi, oppure nella sua lavorazione o commercializzazione.

Ragione sociale e ubicazione della società	Attività	Tipo di rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Si prega di fornire qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione ai fini della selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. In caso di selezione, la società dovrà compilare un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per consentire la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli per tali società rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se avessero collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e funzione della persona autorizzata:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e unilaterali), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fili di acciaio inossidabile originarie dell'India

(2012/C 240/07)

La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di fili di acciaio inossidabile, originarie dell'India, sono oggetto di dumping e arrecano pertanto un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 28 giugno 2012 dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell'Unione di fili di acciaio inossidabile.

2. Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da:

fili di acciaio inossidabile contenenti, in peso:

- una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diversi dai fili contenenti, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,
- una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diversi dai fili contenenti, in peso, una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 % («il prodotto in esame»).

3. Denuncia di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario dell'India («paese interessato»), attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

La denuncia delle pratiche di dumping applicate dall'India si basa su un confronto tra il prezzo sul mercato nazionale e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati sono rilevanti per il paese interessato.

4. Denuncia di pregiudizio e causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova presentati dal denunciante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto tra l'altro ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

5. Procedura

Dopo aver stabilito, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

5.1. Determinazione del dumping

I produttori esportatori⁽²⁾ del prodotto in esame originario del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1. Produttori esportatori sottoposti all'inchiesta

5.1.1.1. Selezione dei produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta nel paese interessato

a) Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori del paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta scegliendo un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto in esame.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare anche tutte le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, dovranno farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

Qualora sia necessario un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, le società selezionate per costituire il campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta sui produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per costituire il campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione dovranno presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Il questionario riguarderà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), senza che ciò pregiudichi la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Fatto salvo quanto riportato sotto alla lettera b), il dazio antidumping che potrà essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione ⁽¹⁾.

b) Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Com-

missione fissi un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che desiderino chiedere tale margine devono richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro i termini specificati di seguito. Le risposte al questionario devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare tale margine qualora, ad esempio, il numero di produttori esportatori sia così elevato da rendere la determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2. *Importatori indipendenti sottoposti all'inchiesta* ⁽²⁾ ⁽³⁾

Sono invitati a partecipare alla presente inchiesta gli importatori non collegati che importano il prodotto in esame dal paese interessato nell'Unione.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni richieste sulle loro società nell'allegato B del presente avviso.

⁽²⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

⁽³⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

Qualora sia necessario un campione, gli importatori possono essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per costituire il campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Il questionario riguarderà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulle attività societarie relative al prodotto in esame e sulle vendite del prodotto in esame.

5.2. Accertamento del pregiudizio e produttori dell'Unione sottoposti all'inchiesta

L'accertamento del pregiudizio si basa su «prove positive» e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un grave pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti in un fascicolo messo a disposizione delle parti interessate, che sono invitate a consultarlo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono

farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Il questionario riguarderà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria e sulla situazione finanziaria ed economica della/e società.

5.3. Valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un nesso oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire informazioni alla Commissione in merito all'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni fornite a norma dell'articolo 21 saranno tuttavia prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da validi elementi di prova.

5.4. Altre osservazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a fornire informazioni e a presentare i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

5.5. Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni

dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sotto indicato. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 08/20
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22984120 (dumping) / +32 22988817 (pregiudizio)
E-mail: TRADE-SSW-DUMPING@ec.europa.eu
TRADE-SSW-INJURY@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

7. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore offre inoltre la possibilità di organizzare un'audizione di più parti, il che consente di presentare pareri diversi e controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base potranno essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si informano le parti interessate che i termini indicati nel presente avviso e quelli stabiliti dalla Commissione nelle sue comunicazioni con le parti devono essere rispettati per garantire la conclusione dell'inchiesta entro le scadenze fissate nel regolamento di base.

9. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

(¹) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO A

<input type="checkbox"/>	«Versione a diffusione limitata» ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	«Versione consultabile da tutte le parti interessate» (barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI FILI DI ACCIAIO INOSSIDABILE ORIGINARIE DELL'INDIA

INFORMAZIONI SULLA SELEZIONE DEL CAMPIONE DEI PRODUTTORI ESPORTATORI DELL'INDIA

Il presente modulo è destinato ad aiutare i produttori esportatori dell'India a fornire le informazioni richieste per il campionamento al punto 5.1.1.1, lettera a), dell'avviso di apertura.

La «versione a diffusione limitata» e la «versione consultabile da tutte le parti interessate» devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI

Indicare i seguenti dati relativi alla società:

Ragione sociale	
Indirizzo	
Referente	
Indirizzo e-mail	
Telefono	
Telefax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato nella moneta utilizzata dalla società per la contabilità nel periodo dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2012 per le vendite [vendite all'esportazione nell'Unione separatamente per ciascuno dei 27 Stati membri ⁽²⁾ e in totale e vendite sul mercato nazionale] di fili di acciaio inossidabile di cui all'avviso di apertura e il peso o volume corrispondente. Indicare l'unità di peso o di volume e la moneta utilizzati.

	Volume (t)		Valore nella moneta di contabilità (India)
	Totale	Indicare ogni Stato membro ⁽³⁾	
Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 27 Stati membri e in totale, del prodotto in esame, fabbricato dalla società			
Vendite sul mercato nazionale del prodotto in esame fabbricato dalla società			

⁽¹⁾ Il presente documento è riservato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

⁽³⁾ Aggiungere righe supplementari se necessario.

3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto in esame.

Ragione sociale e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione nella selezione del campione.

5. MARGINE DI DUMPING INDIVIDUALE

La società dichiara che, nel caso in cui non venga selezionata per costituire il campione, desidera ricevere un questionario e altri formulari da compilare per la richiesta di un margine di dumping individuale, conformemente al punto 5.1.1.1. lettera b), dell'avviso di apertura.

Sì

No

6. CERTIFICAZIONE

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà scelta per far parte del campione, dovrà compilare un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma del funzionario autorizzato:

Nome e titolo del funzionario autorizzato:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

ALLEGATO B

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | «Versione a diffusione limitata» ⁽¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> | «Versione consultabile da tutte le parti interessate» |
| (barrare la casella corrispondente) | |

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI FILI DI ACCIAIO INOSSIDABILE ORIGINARIE DELL'INDIA

INFORMAZIONI SULLA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad aiutare gli importatori indipendenti a fornire le informazioni richieste per il campionamento richieste al punto 5.1.2. dell'avviso di apertura.

La «versione a diffusione limitata» e la «versione consultabile da tutte le parti interessate» devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI

Indicare i seguenti dati relativi alla società:

Ragione sociale	
Indirizzo	
Referente	
Indirizzo e-mail	
Telefono	
Telefax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in euro (EUR) della società e il fatturato delle importazioni nell'Unione ⁽²⁾ e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dall'India effettuate nel periodo dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2012 di fili di acciaio inossidabile di cui all'avviso di apertura e il peso o volume corrispondente. Indicare l'unità di peso o di volume utilizzata.

	Volume (t)	Valore in euro (EUR)
Fatturato totale della società in euro (EUR)		
Importazioni del prodotto in esame nell'Unione		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto in esame dall'India		

⁽¹⁾ Il presente documento è riservato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto in esame.

Ragione sociale e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione nella selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà scelta per far parte del campione, dovrà compilare un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma del funzionario autorizzato:

Nome e titolo del funzionario autorizzato:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso 39.230 — Réel/Alcan

[notificata con il numero C(2012) 5758]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 240/08)

1. INTRODUZIONE

- (1) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio⁽¹⁾, la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate proponano gli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2. SINTESI DEL CASO

- (2) In data 11 luglio 2012 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, relativa alle presunte infrazioni compiute dal produttore internazionale di alluminio Rio Tinto Alcan («Alcan»).
- (3) Secondo la valutazione preliminare, la pratica di Alcan di vincolare per contratto le licenze d'uso della tecnologia di fusione (riduzione) dell'alluminio «AP» (Alluminium Pechiney) all'acquisto di alcune gru speciali per impianti di riduzione per la produzione di alluminio, chiamate «PTA» (*pot tending assemblies*) e fornite dall'impresa Electrification Charpente Levage SASU («ECL»), controllata di Alcan, può comportare una violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE. Nella valutazione preliminare, la Commissione ha ritenuto che Alcan abbia una posizione dominante sul mercato rilevante della concessione di licenze per la tecnologia di fusione

dell'alluminio. Ai fini del caso in oggetto, il mercato geografico rilevante è stato considerato più ampio rispetto al SEE ed ha probabilmente portata mondiale (Cina esclusa). La valutazione preliminare esprime la preoccupazione che la prassi contrattuale di Alcan possa produrre effetti negativi sull'innovazione e sui prezzi, determinando una preclusione anticoncorrenziale sul relativo mercato delle PTA.

3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

- (4) Alcan non concorda con la valutazione preliminare della Commissione. Tuttavia, l'impresa ha proposto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle riserve della Commissione relative alla concorrenza. Gli elementi fondamentali di tali impegni sono esposti in appresso.
- (5) Alcan modificherà i termini degli accordi di trasferimento di tecnologia sottoscritti successivamente all'entrata in vigore degli impegni, in modo tale che un qualsiasi titolare della licenza per la tecnologia di fusione di alluminio AP avrà il diritto ad acquistare le PTA direttamente da ECL o da qualsiasi fornitore consigliato di PTA che soddisfi determinate specifiche tecniche per famiglia di tecnologia AP.
- (6) Alcan si impegna anche a introdurre un processo di prequalifica obiettivo e non discriminatorio, che consentirà a fornitori terzi di PTA di diventare fornitori consigliati. Tale processo di prequalifica è descritto più in dettaglio nell'allegato 1 del testo contenente gli impegni.
- (7) Su richiesta, Alcan fornirà le specifiche tecniche per la prequalifica a qualsiasi fornitore terzo di PTA, purché quest'ultimo abbia prima stipulato un accordo di non divulgazione che protegga la riservatezza delle specifiche. Alcan avrà il diritto di rifiutare di fornire le specifiche a un fornitore di PTA situato (o controllato da un soggetto ubicato) in un paese «sensibile» per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale, così come definito nel testo degli impegni.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) [«regolamento (CE) n. 1/2003»].

- (8) Fatto salvo il rispetto costante delle specifiche tecniche applicabili, ciascun fornitore terzo di PTA dovrà seguire il processo di prequalifica una sola volta per le PTA destinate ad essere installate in fonderie per le quali viene utilizzata una particolare famiglia di tecnologia di fusione dell'alluminio AP.
- (9) Questi impegni saranno applicati a tutte le famiglie di tecnologia sviluppate da Alcan/AP per la produzione di alluminio tramite riduzione elettrolitica dell'allumina (processo di Hall-Heroult) in celle di riduzione dotate di anodi precotti. Tali famiglie, messe a disposizione di terzi su licenza e operative ad un amperaggio fino a 450 kA, sono note come famiglia AP-18 (comprese le varianti AP-18, AP-22 e AP-24) e AP-30 (compresa le varianti AP-36, AP-37, AP-39 e AP 40), comprendendo in ciascun caso qualsiasi variante con un amperaggio aumentato delle rispettive famiglie che può essere sviluppata e resa disponibile a terzi su licenza in qualsiasi momento durante il periodo di validità degli impegni.
- (10) Gli impegni non si applicheranno ai progetti di fonderie di alluminio basati sulla tecnologia di fusione dell'alluminio AP in cui Alcan (o il gruppo di società a cui appartiene) detenga diritti di proprietà del 15 % o oltre, né a progetti situati in una giurisdizione esterna al mercato geografico rilevante.
- (11) Gli impegni si applicano a tutte le richieste di appalto relative alla concessione di licenze per la tecnologia di fusione di alluminio AP presentate ad AP entro un termine di cinque anni da quando gli impegni diverranno effettivi, anche se il relativo accordo di trasferimento di tecnologia viene concluso dopo la scadenza di detto termine.
- (12) Gli impegni sono pubblicati nella versione integrale in lingua inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

- (13) La Commissione, in esito ai risultati di un test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza. qualora gli impegni fossero modificati in maniera sostanziale, verrà condotto un nuovo test di mercato.
- (14) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Se possibile, le osservazioni formulate devono essere motivate e devono precisare i fatti pertinenti. Se viene individuato un problema, la Commissione invita esplicitamente a suggerire una proposta di soluzione.
- (15) Tutte le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a fornire una versione non riservata delle loro osservazioni in cui eventuali informazioni che ritengono segreti aziendali o altre informazioni riservate siano omesse e sostituite, come richiesto, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».
- (16) Le osservazioni potranno essere inviate alla Commissione, con il numero di riferimento COMP/E-2/39230 — Réel/Alcan per posta elettronica (all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), per fax al numero (+32 22950128) o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo antitrust
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.6689 — Iridium/LBEIP/Desarrollo de Equipamientos Públicos)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 240/09)

1. In data 31 luglio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Lloyds Bank European Infrastructure Partners («LBEIP»), appartenente a Lloyds Banking Group, e Iridium Concessiones de Infraestructuras, SA («Iridium»), appartenente al gruppo ACS, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Desarrollo de Equipamientos Públicos, S.L. («DEP») mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- DEP è un'impresa che gestisce concessioni di hub per il trasporto di transito,
- Iridium gestisce tutti i tipi di concessioni pubbliche riguardanti trasporti e infrastrutture pubbliche,
- ACS è un gruppo diversificato che opera nei settori dell'edilizia e dei servizi,
- LBEIP è un gestore di fondi pensioni che investe in progetti infrastrutturali,
- Lloyds Banking Group è un gruppo che opera nei servizi finanziari.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6689 — Iridium/LBEIP/Desarrollo de Equipamientos Públicos, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

